



Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero del Registro 112	LEGGE 241/90, ART. 2, COMMA 9 BIS . ATTRIBUZIONE DEI POTERI SOSTITUTIVI AL SEGRETARIO PRO-TEMPORE COMUNALE IN CASO DI INERZIA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.
Data 30.04.2018	

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **11.15** nella solita sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI/ASSENTI	
FRANCESCO MENNA	SINDACO	Presente	
GIUSEPPE FORTE	ASSESSORE	Presente	
LUIGI MARCELLO	ASSESSORE	Presente	
LINA MARCHESANI	ASSESSORE	Presente	
GABRIELE BARISANO	ASSESSORE	Presente	
PAOLA CIANCI	ASSESSORE	Presente	
CARLO DELLA PENNA	ASSESSORE	Presente	
ANNA BOSCO	ASSESSORE	Presente	
		8	0

E con la partecipazione del Segretario Generale del Comune (art. 97,c. 4°, del T.U. n. 267/2000) Dott.ssa **ANGELA ERSPAMER**.

Il Sindaco Avv. **FRANCESCO MENNA**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto una modifica alla disciplina in materia di conclusione del procedimento amministrativo dettata dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo scopo di modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese e che specificamente è stato modificato il comma 9 del citato articolo e sono stati introdotti i commi 9 *bis*, 9 *ter*, 9 *quater* e 9 *quinquies*;

Visto che il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 avente ad oggetto “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha ulteriormente modificato la disciplina di cui sopra, integrando le disposizioni contenute nel comma 9 *bis* dell’articolo 2 della citata legge 241/1990;

Visto che, per effetto delle modifiche normative sopra richiamate, la disciplina in materia di conclusione del procedimento amministrativo dettata dai commi 9 e seguenti dell’articolo 2 della legge 241/1990 risulta essere la seguente:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati

in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

Considerato che:

- a) la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento comunale, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni, così come previsto dalla disciplina introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 e confluita nell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 della legge 241/1990;
- b) la nuova disciplina in termini di conclusione del procedimento dettata dai commi 9 e seguenti dell'articolo 2 della legge 241/1990 è finalizzata a rafforzare le garanzie dei privati contro il ritardo dell'amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi che li vedono interessati;
- c) tali disposizioni hanno introdotto l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia del dirigente o del funzionario responsabile e hanno riconosciuto la responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile di tali soggetti inadempienti;

Dato atto che la norma prevede che l'inosservanza da parte del dirigente o del funzionario responsabile del termine di conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile;

Valutato che la legge 6 novembre 2012 n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*):

- a) all'articolo 1, comma 9, dispone l'obbligo per ogni amministrazione di monitorare il rispetto dei termini, previsti per la conclusione dei procedimenti;
- b) all'articolo 1, comma 15, dispone di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa prevedendo la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- c) all'articolo 1, comma 28, dispone che ogni amministrazione elimini subito le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e pubblici i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera a) nel proprio sito internet istituzionale;
- d) all'articolo 1, comma 30, obbliga le amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;

Considerato che:

- a) l'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
- b) il comma 7 dell'articolo della predetta legge 190/2012 prevede che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione sia individuato, di norma, nel segretario comunale;
- c) il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, assegna alla figura del segretario comunale importanti compiti di direzione e di coordinamento in materia di controlli interni;

Ritenuto alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate e alla luce della organizzazione del Comune di individuare:

- nei dirigenti di Settore le figure apicali cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia dei Responsabili di Servizio (P.O.) o degli incaricati di Alta Professionalità inadempienti;
- nel Segretario generale pro tempore la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia dei dirigenti di settore inadempienti;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;
- la legge n. 241/1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.mm e.ii.;

2. di individuare:

- nei dirigenti di Settore le figure apicali cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia dei Responsabili di Servizio (P.O.) o degli incaricati di Alta Professionalità inadempienti;
- nel Segretario generale pro tempore la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia dei dirigenti di settore inadempienti;

3. di disporre che il presente atto sia pubblicato a cura dell'ufficio di segreteria sul sito internet istituzionale del Comune nell'ambito della sezione denominata "Trasparenza, valutazione, merito" e di disporre che sia pubblicato in formato tabellare e con collegamento ben visibile dalla home page del sito internet istituzionale un'elencazione di tutti i procedimenti amministrativi con l'indicazione dei rispettivi termini di conclusione e con l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 9-ter, della legge 241/1990;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario Comunale;

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto, come all'originale.

IL SINDACO
F.to FRANCESCO MENNA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGELA ERSPAMER

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Contemporaneamente viene trasmessa con elenco n. 25 del 11.05.2018 ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza Comunale, li 11.05.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGELA ERSPAMER

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 11.05.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGELA ERSPAMER

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 11.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
